



STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI ESTETICI (FIME)

Articolo 1 – Denominazione e scopo sociale

La Federazione Italiana Medici Estetici (FIME) è una associazione libera di medici che operano nel campo della Medicina Estetica. FIME e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La FIME, associazione apolitica e aconfessionale senza scopo di lucro, si propone come ente di riferimento dei medici italiani che esercitano l'attività professionale in Italia, con la finalità di:

- Tutelare i medici che praticano la Medicina Estetica;
- Disciplinare l'attività professionale dei medici estetici sia per quanto attiene l'attività sanitaria sia per le norme etiche di comportamento;
- Rappresentare i medici estetici in tutte le sedi istituzionali, scientifiche, tecniche, ai diversi livelli istituzionali, regionali, nazionali e comunitari e del ruolo della figura del medico estetico;
- Promuovere l'aggiornamento culturale e scientifico degli iscritti;
- Elaborare linee guida, promuovere gruppi di studio e, collaborando con le Istituzioni, fornire agli Associati servizi utili alla professione.

La FIME non ha, tra le finalità istituzionali, la tutela sindacale degli Associati e, comunque, non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività sindacale.

L'Associazione potrà stare in giudizio a nome proprio, ma anche nell'interesse e a tutela dei diritti di tutti o di parte degli Associati.

L'Associazione potrà istituire l'Albo Professionale della categoria e ne potrà curare la tenuta, verificando il possesso dei requisiti professionali ed etici dei richiedenti l'iscrizione. L'Associazione dovrà dotarsi di un codice etico che sarà vincolante per tutti gli Associati.

Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà istituire commissioni di studio e di ricerca, anche con la partecipazione di membri esterni, purché di elevata qualificazione professionale e scientifica; potrà inoltre istituire corsi di formazione e manifestazioni tecniche e scientifiche dirette all'aggiornamento professionale della categoria ed alla sua promozione e conoscenza anche presso il pubblico; potrà istituire borse di studio, premi ed altre forme di incentivo; in conformità a quanto previsto dal presente statuto e limitatamente al perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà svolgere attività editoriale finalizzata esclusivamente alla tutela e promozione della figura del medico estetico.

L'attività scientifica svolta dall'Associazione dovrà essere debitamente pubblicata nel sito *web* della stessa, il quale, a tal fine, dovrà essere costantemente aggiornato.

Articolo 2 – Sede legale

La FIME ha sede legale in Genova.

L'Assemblea dei Soci potrà trasferire altrove la sede legale, istituire e sopprimere sedi secondarie e/o rappresentanze regionali e/o provinciali, uffici amministrativi e/o rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 3 – Associati

Sono ammessi in qualità di Socio Ordinario, senza limitazioni, tutti i medici che operano nel settore della medicina estetica che soddisfino i requisiti indicati nel presente Statuto. In particolare, sono ammessi quali soci ordinari, i medici chirurghi che dimostrino competenze ed interessi significativi nell'ambito della medicina estetica esercitandola (a tempo pieno o come attività principale) da almeno tre anni e nel rispetto dei principi fondamentali di etica e deontologia professionale. Sono ammessi in qualità di Socio U.O. (Under Observation), medici chirurghi che dimostrino la frequenza, con profitto, da almeno un anno, ad un Master universitario di II livello in Medicina Estetica di durata biennale, o, in alternativa, ad una Scuola privata finalizzata alla formazione del medico in medicina estetica, con un percorso di studi pari a tre o quattro anni, con esami annuali e valutazione finale. Potranno essere ammessi in qualità di socio U.O. (a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo) medici chirurghi che dimostrino, con percorsi formativi adeguati e congrui, il loro specifico interesse per la medicina estetica. I soci U.O. avranno la possibilità, per i tre anni successivi alla loro ammissione, di godere del pagamento di una quota associativa pari al 40% rispetto alla quota richiesta ai soci ordinari, pur essendo ammessi alle stesse iniziative che FIME strutturerà per tutti i soci (articolo 6). Tutti i soci, in regola con le quote associative, hanno diritto di voto.

Articolo 4 – Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso alla FIME, il richiedente deve avere i seguenti requisiti:

- Essere residente in Italia;
- Avere il domicilio professionale in Italia;
- Godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- Essere laureato in Medicina e Chirurgia;
- Possedere i requisiti indicati nell'art. 3 del presente Statuto.

Non possono ottenere l'iscrizione a FIME coloro che non possiedono i requisiti morali ed etici previsti dal presente Statuto e dal codice etico dell'Associazione, e che comunque potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare nei casi stabiliti dal presente Statuto.

Non possono, inoltre, ottenere l'iscrizione a FIME coloro che abbiano subito una sentenza di condanna passata in giudicato in relazione a fatti anche estranei all'esercizio dell'attività professionale.

Articolo 5 – Domanda di associazione

Il candidato è tenuto a presentare apposita domanda, sottoscritta da almeno un Socio Ordinario che si faccia garante della candidatura, unitamente al proprio curriculum vitae, al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto. Accertata la presenza dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di deliberare l'iscrizione del medico richiedente all'Associazione

Articolo 6 – Diritti e obblighi dell'Associato

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle attività e di usufruire dei servizi messi a disposizione da FIME.

Tutti gli Associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto, il suo regolamento di attuazione - qualora predisposto-, il codice etico, il codice deontologico dell'Ordine dei Medici e le delibere degli Organi Associativi di FIME.

Gli Associati sono tenuti a versare il contributo annuale d'iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. I Soci morosi non potranno esercitare i diritti sociali a loro spettanti. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida ad adempiere inviata dal Presidente, l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà decretare l'esclusione da FIME del Socio moroso.

La risoluzione de rapporto associativo non fa venir meno l'obbligo di corrispondere le quote associative pregresse non versate.

Articolo 7- Recesso dell'Associato.

L'Associato potrà recedere in qualsiasi momento da FIME. Il recesso dovrà avvenire a mezzo raccomandata a/r o pec da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia dall'anno successivo.

L'Associato receduto volontariamente può essere riammesso successivamente alle condizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

Articolo 8 – Esclusione dell'Associato.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà procedere all'esclusione di un Socio nei seguenti casi:

- Qualora sia venuto a mancare anche uno soltanto dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4;
- Qualora l'iscritto abbia trasferito la sede della sua attività professionale all'estero, o quando si sia reso irreperibile;
- Qualora l'iscritto non abbia provveduto al versamento del contributo annuale ai sensi del precedente art. 6.

La delibera di esclusione ha effetto immediato e potrà essere impugnata solo innanzi al Collegio dei Probiviri. Il Socio escluso potrà essere nuovamente ammesso all'Associazione previa delibera dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, e sempre che sia venuta meno la causa che ne aveva determinato l'esclusione.

Articolo 9 – Procedimenti disciplinari.

L'iscritto che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione, di violazione delle norme del codice etico, di quelle del presente Statuto o del regolamento attuativo, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, o sia stato condannato con sentenza penale per reati dolosi, è sottoposto a procedimento disciplinare. I provvedimenti disciplinari, da applicarsi, secondo la gravità dei casi, sono:

- La censura scritta;
- La sospensione;
- L'esclusione;

Nessun provvedimento disciplinare può essere deliberato senza che l'interessato sia stato previamente invitato a comparire dinnanzi al Consiglio Direttivo per essere sentito sui fatti contestati. Il provvedimento disciplinare dovrà essere tempestivamente comunicato all'interessato a mezzo pec.

Le delibere disciplinari di particolare gravità dovranno essere comunicate dal Consiglio Direttivo anche all'Ordine dei Medici di appartenenza oltre che al medico interessato.

L'azione disciplinare si prescrive in tre anni. Al Socio sospeso e/o espulso non spetterà alcun diritto di natura patrimoniale nei confronti dell'Associazione, ivi compreso il rimborso di quote.

Articolo 10 – Censura.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. È applicata nei casi di comportamenti inadempienti agli obblighi statutari o al codice etico, di non particolare gravità.

Articolo 11 – Sospensione dall’Associazione.

L’Assemblea di FIME, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà procedere alla sospensione di un Socio nei seguenti casi:

- Sospensione dall’esercizio professionale, disposta a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o dell’Ordine dei Medici;
- Condanna per un reato doloso contro il patrimonio o la fede pubblica;
- Emissione di un provvedimento cautelare quale il mandato o un ordine di cattura;
- In tutti i casi in cui la sospensione si renda necessaria per salvaguardare, in via cautelare, la dignità ed il decoro dei medici estetici in generale e della Associazione e degli Associati in particolare.

La durata della sospensione dovrà essere determinata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, il quale dovrà tener conto dei motivi che l’hanno determinata. Nei casi di particolare gravità, alla sospensione può far seguito l’esclusione del Socio.

Per effetto della delibera di sospensione l’Associato non potrà esercitare alcun diritto inerente la qualità di Socio. Se il Socio sospeso dovesse essere membro di un Organo dell’Associazione, decadrà dalla carica con effetto immediato.

Articolo 12 – Esclusione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei casi in cui l’iscritto, con la sua condotta, abbia:

- compromesso gravemente la reputazione e la dignità della professione;
- gravemente violato le norme del codice etico;
- tenuto comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
- in particolare qualora abbia svolto attività pregiudizievoli agli interessi sociali.

Comportano l’esclusione di diritto:

- la condanna in sede penale con sentenza passata in giudicato per fatti dolosi, anche estranei all’esercizio dell’attività professionale;
- l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo superiore ad un anno.

Articolo 13 – Impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Avverso i provvedimenti disciplinari l’interessato, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri il quale, ove sussistenti i relativi presupposti, potrà sospendere in via cautelare il provvedimento contestato ovvero potrà revocarlo e/o modificarlo.

Articolo 14 – Riammissione.

L'interessato potrà ripresentare all'Associazione una domanda di riammissione trascorsi almeno quattro anni dall'esclusione, a condizione che sia venuta meno la causa che l'ha determinata; se l'esclusione è avvenuta in seguito a condanna penale, la riammissione presuppone che sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso, affinché venga accolta la domanda di riammissione, l'interessato deve dimostrare che dopo l'esclusione ha tenuto una condotta irreprensibile.

Articolo 15 – Organi sociali.

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche ricoperte negli Organi Sociali sono a titolo gratuito.

Articolo 16 – Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vicepresidente designato), dal Consiglio Direttivo o da 1/5 dei Soci almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo e il preventivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei Soci e in seconda convocazione con la presenza di 1/5 dei Soci. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea ordinaria da un altro Socio; ciascun socio non può rappresentare più di tre Soci.

L'Assemblea ordinaria potrà essere convocata con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata a.r., a mezzo fax o posta pec. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 7 giorni prima, salvo casi di urgenza nei quali potrà essere diramato per fax o posta pec almeno 3 giorni prima.

L'Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- delibera sulla sospensione e sull'esclusione dei Soci proposte dal Consiglio Direttivo;

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annuale;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato Scientifico ed i Collegio dei Probiviri;
- delibera sul codice etico e sulle sue modifiche;
- delibera sul regolamento attuativo, ove previsto;
- delibera su ogni altra questione indicata dal Consiglio Direttivo o da 1/5 dei suoi Soci.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea dovrà eleggere con votazione a scrutinio segreto gli Organi statutari; la durata delle cariche sociali dovrà essere a tempo determinato.

L'Assemblea dovrà deliberare altresì a scrutinio segreto l'espulsione di un Socio. La Presidenza dell'Assemblea ordinaria è assunta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza ovvero impedimento, dal Vicepresidente.

Articolo 17 - Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da parte di 1/5 dei Soci. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei <soci e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea straordinaria da un altro Socio; ciascun Socio non potrà rappresentare più di due Soci.

La Presidenza dell'Assemblea straordinaria, come per l'ordinaria, è assunta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza ovvero impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea straordinaria è competente a decidere sulle seguenti questioni:

- modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- scioglimento della Associazione;
- Fusione e/o incorporazione di altra associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo per lo scioglimento per cui è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Articolo 18 – Presidente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci con scrutinio segreto, dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Presidente in carica:

- Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- Cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Propone al Consiglio Direttivo specifiche deleghe da assegnare eventualmente ai singoli Consiglieri o specifici incarichi per il compimento di singoli atti.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed è l'unico che può parlare in nome della stessa. Il Presidente può tuttavia delegare il *Past President* o singoli componenti del Consiglio Direttivo a rappresentare e/o a parlare in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza dell'Associazione, presiede le Assemblee dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico. Al termine del mandato il Presidente assume il titolo di *Past President* e coadiuverà il Presidente nelle varie attività a degli spettanti.

Articolo 19 – Vicepresidente.

Il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci con scrutinio segreto, dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in sua assenza, lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni. Il suo voto è decisivo in caso di parità, solo in assenza del Presidente.

Articolo 20 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da cinque Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto e rimane in carica per due anni. Vengono eletti componenti del Consiglio Direttivo i Soci che riportano il maggior numero di voti; in caso di dimissioni di un membro subentra il primo dei non eletti. I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente almeno tre volte l'anno. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con avviso scritto trasmesso almeno 5 giorni prima a mezzo fax o a mezzo di posta elettronica; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche senza il rispetto del predetto preavviso.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di riunirsi anche tramite teleconferenza o utilizzando altri sistemi telematici. In tal caso il Presidente della riunione dovrà accertare l'identità degli intervenuti, la regolarità dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; il Presidente dovrà consentire inoltre agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In caso di teleconferenza e/o di conferenza con altri strumenti telematici, la riunione del Consiglio Direttivo si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza (fisica o per via telematica) di almeno cinque membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente è determinante.

Articolo 21 – Funzioni e poteri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- Ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- promuove lo sviluppo dell'Associazione;
- promuove l'organizzazione dei congressi, nonché di riunioni, simposi e convegni;
- valuta l'opportunità di rilasciare il patrocinio per iniziative scientifiche promosse dagli Associati o da altre società scientifiche;
- redige e presenta all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- promuove, d'intesa con il Comitato scientifico, lo sviluppo scientifico dell'Associazione;
- predispone il regolamento dell'Associazione ed il codice etico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- autorizza i membri della Associazione a riunirsi in gruppi di studio patrocinati dall'Associazione per l'approfondimento della specialità e controlla lo svolgimento della relativa attività di ricerca;
- tutela il prestigio dell'Associazione in ogni sede, vigila sul comportamento deontologico di Soci, in particolare per quanto attiene alla pubblicità sanitaria che deve essere espletata con decoro e con dignità adeguate alla professione medica;
- propone azioni legali e campagne stampa sui media a tutela dell'Associazione e dei suoi Associati;
- valuta le domande di adesione di nuovi Soci e delibera riguardo alla loro accettazione;
- si occupa di prevenire e/o risolvere eventuali conflitti di interesse;
- propone all'Assemblea le seguenti sanzioni a carico dei Soci contravventori: 1. Censura scritta; 2. Sospensione temporanea; 3. Espulsione.

Articolo 22 – Tesoriere.

Il Tesoriere, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile. Il Tesoriere si occupa delle seguenti attività:

- Provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, all'amministrazione del patrimonio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- Si occupa, di concerto con il Consiglio Direttivo, di ogni questione avente natura economica;
- Si occupa della gestione economica della Associazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la carica di Tesoriere, il Segretario assume *ad interim* relativi poteri fino alla nomina del sostituto da parte dell'Assemblea.

Articolo 23 – Segretario.

Il Segretario, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- Coadiuvare il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione;
- Provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed i verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- Tiene la corrispondenza ordinaria.

Qualora, per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Segretario, il Tesoriere assume *ad interim* i relativi poteri fino alla elezione del nuovo Segretario da parte dell'Assemblea.

Articolo 24 – Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di 5 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci con scrutinio segreto. Possono essere eletti membri del Comitato Scientifico i Soci che si sono distinti per la loro attività nel campo della ricerca nell'ambito della medicina estetica. I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica per due anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge tra i suoi membri un Coordinatore. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri dello stesso, con le modalità dallo stesso determinate. Il Comitato Scientifico dovrà essere convocato dal Coordinatore anche su richiesta del Presidente dell'Associazione e/o del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:

- Formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che FIME, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza;
- Verifica la qualità delle attività svolte e della produzione tecnica e scientifica sulla base degli indici di produttività scientifica e bibliometrici riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, che verranno di volta in volta definiti da singoli regolamenti;
- Coordina le attività di ricerca, cliniche e di formazione;
- Cura la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione dell'attività scientifica svolta.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Comitato può partecipare anche il Presidente dell'Associazione ovvero un incaricato del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo terzo ed autonomo rispetto agli Organi dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea ordinaria con votazione a scrutinio segreto. Essi durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta di qualunque associato e/o su invito del Consiglio Direttivo o del Presidente, decide ogni controversia tra i Soci insorta nell'ambito dell'Associazione e tra i Soci e gli Organi dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri controlla affinché venga osservato il codice etico dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il presidente. I componenti del Collegio dei Probiviri, se invitati, potranno partecipare, senza diritto di voto ma con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà consegnare tempestivamente al Presidente del Collegio dei Probiviri i fascicoli relativi ai contenziosi di sua competenza nonché quelli relativi alle questioni di natura disciplinare.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri sottoporrà i fascicoli agli altri Probiviri, organizzerà le udienze con i Soci interessati, fornirà al successivo Consiglio Direttivo le conclusioni dell'istruttoria e proporrà contestualmente le sanzioni indicate.

Il Collegio dei Probiviri, d'intesa con il Consiglio Direttivo e su mandato dell'Assemblea, potrà comunicare le conclusioni dell'istruttoria e/o le eventuali sanzioni comminate al Socio al competente Consiglio dell'Ordine dei Medici.

Articolo 26 – Conflitto di interessi.

Al momento della presentazione della domanda di adesione all'Associazione l'interessato dovrà allegare una dichiarazione in merito alle attività da questo svolte, anche solo in via occasionale, al fine di permettere all'Associazione di poter valutare eventuali conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità con le cariche eventualmente assunte all'interno degli Organi sociali della stessa.

Non possono essere eletti rappresentanti dell'Associazione i soggetti titolari di cariche direttive e/o amministrative in enti commerciali e/o in associazioni o società medico-scientifiche che possano considerarsi concorrenti o in conflitto di interessi con la FIME; in ogni caso, non possono essere eletti rappresentanti dell'Associazione i Soci che svolgono attività imprenditoriali o partecipazione ad esse.

Il verificarsi di una situazione di incompatibilità nel corso del mandato costituisce giusta causa di revoca o causa di decadenza dalla carica ricoperta.

Comunque, in ogni occasione in cui un Organismo collegiale (il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci, ecc.) discute o prende decisioni che possono coinvolgere un interesse personale, è necessario che l'eventuale conflitto di interesse dei suoi membri venga esplicitato pubblicamente.

È dovere dell'interessato esplicitare il proprio conflitto d'interesse. Qualora questo non avvenga, il Presidente, o qualunque membro dell'Organismo, può chiedere all'interessato se riconosce l'esistenza di un conflitto di interessi. In caso di disaccordo, sarà l'Organo stesso a decidere per votazione palese a maggioranza semplice, con esclusione della persona interessata, se il conflitto di interesse percepito sussiste effettivamente. In caso di parità, il conflitto di interesse percepito verrà considerato sussistente.

Articolo 27 – Bilancio.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio da presentare all'Assemblea per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio e al preventivo delle spese. L'Assemblea deve essere convocata entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivi e consuntivi, nonché gli eventuali incarichi retribuiti, devono essere obbligatoriamente pubblicati nel sito web dell'Associazione.

Articolo 28 – Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà di FIME
- Eventuali donazioni e lasciti esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- Eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

Articolo 29 – Finanziamento delle attività.

L'Associazione provvede al finanziamento della propria attività:

- Con le quote pagate dai Soci nella misura stabilita dall'Assemblea;
- Con i contributi dei sostenitori;
- Con le rendite del patrimonio;
- Con eventuali contributi di terzi.



Articolo 30 – ECM.

FIME persegue un programma di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati con eventi di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina).

A tal fine mette in atto tutti i mezzi necessari per verificare il tipo e la qualità delle attività svolte.

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento, i contributi degli Associati e/o enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Articolo 31 – Logo della Associazione.

L'uso del nome Federazione Italiana Medici Estetici (FIME) e/o del logo su carta da lettere, biglietti da visita, pubblicazioni, simposi, convegni o altro materiale stampato così come su Internet, è consentito esclusivamente ai Soci.

Articolo 32 – Scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residui, dopo il compimento della liquidazione, sono devoluti, su decisione dell'Assemblea, ad altre iniziative con finalità analoghe e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Napoli, 13 settembre 2024

Il Presidente Nicola Zerbinati

Il Segretario Lucio Tunesi